



AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

Divisione principale tasse di bollo e
imposta preventiva

Promemoria

Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni

(29.10.1992)

INDICE

I Generalità

- 1 Principio
- 2 Approvvigionamento collettivo di capitale
- 21 Nozione
- 22 Obbligazioni di prestito
- 23 Obbligazioni di cassa
- 231 Il debitore è banca ai sensi della legge sulle banche
- 232 Il debitore non è banca ai sensi della legge sulle banche
- 3 Titoli del mercato monetario
- 4 Sottopartecipazioni a crediti

II Tassa d'emissione

- 5 Base legale
- 6 Debitore e aliquote della tassa

III Tassa di negoziazione

- 7 Base legale
- 71 Sottopartecipazioni
- 72 Aliquote e calcolo della tassa
- 73 Collocamenti fiduciari a termine
- 8 Imposizione fiscale e dichiarazione
- 81 Emissione
- 811 Prestiti consorziali, riconoscimenti di debito e cambiali
- 812 Sottopartecipazioni
- 82 Commercio

IV Imposta preventiva

- 9 Base legale
- 91 Prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni in quanto obbligazioni
- 92 Sottopartecipazioni in quanto averi di clienti
- 93 Assenza di averi di clienti

V Sgravio delle imposte alla fonte; trattenuta d'imposta

VI Applicazione del presente promemoria

I Generalità

1 *Principio*

Se dei prestiti consorziali, dei riconoscimenti di debito (Schuldscheindarlehen), cambiali, crediti contabili e sottopartecipazioni mirano all' **approvvigionamento collettivo di capitale** o al consolidamento di impegni di debito esistenti, essi sono da considerare, nell'ambito delle tasse di bollo e imposta preventiva, come delle obbligazioni di prestito o di cassa, oppure come dei titoli del mercato monetario.

2 *Approvvigionamento collettivo di capitale*

21 *Nozione*

Si ha approvvigionamento collettivo di capitale, quando un debitore emette, in più esemplari, dei riconoscimenti di debito scritti che si riferiscono a degli importi fissi, destinati ad essere collocati nel pubblico, e che servono al creditore quale mezzo di prova per stabilire, far valere o trasferire il credito. La presentazione, la denominazione, il mantello, il foglio cedole, la durata ed i differenti valori nominali sono irrilevanti.

22 *Obbligazioni di prestito*

Si hanno delle obbligazioni di prestito quando un debitore accetta dei fondi **da più di 10 creditori** dietro emissione di titoli a condizioni identiche ed in vista di una unica operazione di credito.

23 *Obbligazioni di cassa*

231 *Il debitore è banca ai sensi della legge sulle banche*

Se una banca ai sensi della legge sulle banche emette delle obbligazioni di cassa, questi titoli soggiacciono alla tassa di bollo **senza riguardo al numero dei creditori**.

232 *Il debitore non è banca ai sensi della legge sulle banche*

Tale debitore emette delle obbligazioni di cassa quando accetta dei fondi da **più di 20 creditori**, in modo continuo ed a delle condizioni simili, contro emissione di riconoscimenti di debito.

Anche in presenza di **almeno 12 creditori** si può già parlare di obbligazioni di cassa, vale a dire se il debitore ha l'intenzione di raccogliere denari da altri creditori e se si può supporre che nel corso dei prossimi tre anni i creditori saranno più di 20.

Per la determinazione del numero dei creditori, nel caso di obbligazioni di cassa o di prestito, **le banche svizzere e straniere, riconosciute come tali dalla legislazione bancaria in vigore nel paese in cui hanno la propria sede** e che esercitano una vera attività bancaria, non vengono prese in considerazione.

Non va tenuto conto dei casi in cui l'ammontare totale dei crediti non raggiunge **fr. 50'000.—** e ciò indipendentemente dal numero dei creditori.

3 *Titoli del mercato monetario*

Le obbligazioni, con una durata contrattuale non eccedente i 12 mesi sono considerate, dal profilo della tassa di bollo, come dei titoli del mercato monetario. La durata si calcola dal momento della creazione del rapporto giuridico fino alla scadenza (e non secondo la durata restante).

4 *Sottopartecipazioni a crediti*

Se un prestito è rifinanziato tramite la cessione di crediti parziali, il cedente crea delle obbligazioni o dei titoli a loro equiparati (vedi n. 2 qui sopra), **e ciò non appena il numero dei crediti parziali raggiunge il livello atto a provocare, presso il debitore stesso, l'obbligo fiscale.**

Si ha una sottopartecipazione quando il titolare (svizzero o straniero) di un credito proveniente da un prestito cede delle parti di questo prestito ad uno o a più investitori. Il modo in cui la sottopartecipazione viene realizzata non ha importanza. Pure irrilevante è se la sottopartecipazione è stata costituita già al momento del collocamento iniziale oppure soltanto più tardi.

Va rilevato che una notifica al debitore non sopprime l'esistenza di una sottopartecipazione.

II **Tassa d'emissione**

5 *Base legale*

Giusta l'art. 4 cpv. 4 e l'art. 5a cpv. 1 della legge federale sulle tasse di bollo, modificata il 4 ottobre 1991 (LTB), la tassa d'emissione ha per oggetto, fra l'altro, l'emissione di obbligazioni e di titoli del mercato monetario, come pure di documenti a loro analoghi, quando il debitore del credito è domiciliato in Svizzera, e ciò indipendentemente dalla valuta.

6 **Debitore e aliquota della tassa**

Il debitore domiciliato in Svizzera o colui che emette dei documenti imponibili deve per

- le obbligazioni di prestito 1,2 o/oo sul valore nominale per ogni anno intero o iniziato della durata massima;
- le obbligazioni di cassa 0,6 o/oo sul valore nominale per ogni anno intero o iniziato della durata massima;
- i titoli del mercato monetario 0,6 o/oo sul valore nominale per ogni giorno della durata in ragione di 1/360 di questa aliquota.

III Tassa di negoziazione

7 Base legale

Secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. a n. 1 LTB, le obbligazioni sono soggette alla tassa di negoziazione.

71 Sottopartecipazioni

Bisogna tener presente che, nei casi di sottopartecipazioni imponibili, sui documenti relativi a delle sottopartecipazioni emesse da uno svizzero, la tassa di negoziazione va calcolata con le aliquote applicabili ai titoli svizzeri, anche se il debitore è straniero. Per contro, **le sottopartecipazioni create da uno straniero sono soggette alle aliquote applicate ai titoli stranieri, anche se il debitore è svizzero.**

72 Aliquote e calcolo della tassa

721 La tassa va calcolata sul controvalore e, sulla base dell'art. 16 LTB, ammonta all'

- a) 1,5 o/oo per i documenti emessi da persone domiciliate in Svizzera
- b) 3 o/oo per i documenti emessi da persone domiciliate all'estero.

722 Se il controvalore non è costituito da una somma in denaro, il valore venale della controprestazione concordata è determinante. Giusta l'art. 28 LTB, le valute estere sono da convertire in franchi svizzeri.

73 Collocamenti fiduciari a termine

In materia di tassa di negoziazione, il "pooling" di fondi fiduciari, non crea delle sottopartecipazioni imponibili.

8 Imposizione fiscale e dichiarazione

81 Emissione

811 Prestiti consorziali, riconoscimenti di debito e cambiali

Se le condizioni per un'imposizione in qualità di obbligazioni di cassa o di prestito sono riempite, l'imposizione fiscale e la dichiarazione si determinano secondo le regole applicabili al mercato primario.

812 Sottopartecipazioni

- a) l'emittente è persona domiciliata in Svizzera

La tassa di negoziazione (all'aliquota applicabile per i titoli svizzeri) è dovuta dall'emittente della sottopartecipazione ed è calcolata sul controvalore fissato contrattualmente.

- b) l'emittente è persona domiciliata all'estero

La tassa di negoziazione (all'aliquota applicabile per i titoli stranieri) è dovuta dal primo negoziatore di titoli svizzero (in quanto parte contraente o mediatore) ed è calcolata sul controvalore fissato contrattualmente.

82 *Commercio*

L'imposizione e la dichiarazione si determinano sulla base delle regole applicabili al mercato secondario conformemente alle direttive concernenti la tassa di negoziazione.

IV Imposta preventiva

9 *Base legale*

L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utili e tutti gli altri redditi, fra l'altro, da

- **obbligazioni** rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva [LIP]);
- **averi di clienti** presso banche o casse di risparmio svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. d LIP).

91 *Prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni in quanto obbligazioni*

Se dei prestiti consorziali o riconoscimenti di debito, così come delle sottopartecipazioni, delle cambiali, ecc, servono all'**approvvigionamento collettivo di capitale** ai sensi dei n. 2 a 4 sopra citati, gli interessi di queste obbligazioni o di documenti a loro assimilati soggiacciono all'imposta preventiva, se il debitore del credito è una persona domiciliata in Svizzera.

92 *Sottopartecipazioni in quanto averi di clienti*

Gli interessi da sottopartecipazioni ad un credito derivante da un prestito accordato ad un debitore domiciliato in Svizzera o all'estero, possono ugualmente sottostare all'imposta preventiva in quanto averi di clienti. Ciò è il caso quando la **banca che cede i crediti parziali è debitrice nei confronti dei sottopartecipanti**.

93 *Assenza di averi di clienti*

Se una banca cede delle sottopartecipazioni mediante cessione di crediti parziali, questa cessione non costituisce un avere di clienti qualora si verificano le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di una cessione di credito reale fatta per iscritto, conformemente agli art. 164 e seg. CO (senza regresso, garanzia o cauzione, ecc.). Ciò presuppone che **le condizioni originali** convenute fra le parti contraenti non vengano modificate (tasso d'interesse, durata, valuta). Per contro, è permessa una modifica del prezzo di vendita conforme al mercato.
- la cessione di crediti parziali, su richiesta, va provata come segue:
 - devono esistere **atti scritti allestiti all'epoca della cessione** che consentino di riconoscere chiaramente il contenuto dei negozi giuridici conclusi con il debitore (o il predecessore del cedente) ed i sottopartecipanti.
 - il cedente deve iscrivere le cessioni effettuate **in una distinta speciale**.

V Sgravio delle imposte alla fonte; trattenuta d'imposta

Per le sottopartecipazioni che non sono averi di clienti ai sensi del n. 93 sopra citato, il diritto allo sgravio delle imposte alla fonte straniere sui redditi spetta **ai sottoparte-cipanti**.

La banca svizzera è tenuta a versare la trattenuta supplementare d'imposta a carico dei sottopartecipanti.

VI Applicazione del presente promemoria

Il presente promemoria è valido per tutti i documenti imponibili ed alle sottopartecipazioni costituite o rinnovate dopo il 31 marzo 1993.

Il promemoria S-02.115 "Sottopartecipazioni a crediti" del 12 gennaio 1976 è abrogato con effetto dal 1° aprile 1993.